

OGGETTO: Istituzione del servizio di pronta reperibilità per gli operai comunali relativamente alle attività di manutenzione dell'impianto acquedottistico e fognario, e delle restanti infrastrutture comunali e di pronto intervento per il periodo 24/04/2020 fino al 01/11/2020. Conseguente impegno di spesa.

PREMESSO CHE:

L'art. 21 del vigente Regolamento del personale dipendente, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 18/11/2009, prevede che la Giunta comunale, per particolari esigenze d'istituto, determini le aree di pronto intervento per cui si rende necessario il servizio di pronta reperibilità, cui demandare, a turno, i dipendenti assegnati ai relativi servizi.

Con delibera nr. 86 d.d. 12-11-2019 è stato attivato il servizio di pronta reperibilità per il personale operaio, relativamente alle attività di sgombero neve al fine di assicurare la pulizia delle strade comunali con la massima tempestività, e la transitabilità dei collegamenti stradali tra tutte le aree insistenti sul territorio comunale. Detto servizio è cessato il 29 marzo u.sc.

Il Comune ha in servizio due operai, per cui è consentita e possibile una turnazione degli stessi così da coniugare le esigenze di servizio con quelle della sicurezza e del benessere psicofisico del dipendente.

Durante la stagione primaverile-estiva e fino all'autunno, è necessario approntare il servizio di pronta reperibilità nei fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) per eventuali necessità manutentive e di funzionamento dell'acquedotto comunale (controllo serbatoi e della rete di distribuzione), della rete fognaria (rete acque bianche e nere) e delle altre infrastrutture comunali (illuminazione pubblica, viabilità, cimitero ecc.). D'accordo con gli interessati, il responsabile tecnico ha programmato la reperibilità a settimane alterne a partire dal prossimo 24 aprile fino al 1° novembre 2020 come emerge dall'allegato A) che si propone per l'approvazione. L'istituto, i relativi compiti e indennità sono disciplinati dall'art. 38 del contratto collettivo di lavoro firmato il 20 ottobre 2003, così come modificato dall'art. 17 dell'accordo provinciale sottoscritto in data 22 settembre 2008, il quale dispone:

1. *la reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata.*
2. *I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.*
3. *Presso la Provincia Autonoma di Trento il contingente di personale che può essere destinato a turni di reperibilità non può superare il 2% della dotazione organica complessiva.*
4. *Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana – compete un'indennità oraria di € 1,30. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.*
5. *Qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a 504, la misura dell'indennità di reperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.*
6. *Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell'abitazione per il tempo massimo di un'ora. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui all'art. 37 (riposo settimanale e giorni festivi), c.2, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, il riposo compensativo spetta per l'intera giornata.*
7. *.....omissis...*

Ritenuto possibile ed opportuno proseguire il servizio di reperibilità attivato durante la trascorsa stagione invernale, attraverso gli operai comunali per garantire il funzionamento e controllo dell'impianto di acquedotto prevalentemente, ma anche della rete fognaria, della viabilità, dell'illuminazione pubblica e degli impianti pubblici in generale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, così come previsto dall'art. 185 del predetto C.E.L..

Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 21/04/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto, l'approvazione ai soli fini contabili del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ripristinare per quanto esposto in premessa, il servizio di pronta reperibilità degli operai del cantiere comunale, relativamente alle attività di manutenzione dell'impianto acquedottistico e fognario, e delle restanti infrastrutture ed impianti comunali a partire dal prossimo 24/04/2020 fino al 01/11/2020 (il venerdì dalle ore 12.00 alle ore 23.00, il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00), e ciò ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del personale dipendente, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 18/11/2009.
2. Di disciplinare il servizio di reperibilità di cui al precedente punto 1) come segue:
 - la prestazione effettuata durante il periodo di reperibilità va effettuata d'iniziativa del lavoratore in turno sulla base delle esigenze effettive;
 - in caso di intervento dovrà essere effettuata la timbratura obbligatoriamente in entrata ed in uscita.
3. Di approvare il calendario dei turni di reperibilità dell'operaio comunale, con relativi costi, così come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.
4. Di imputare la spesa conseguente di presunti € 1.984,13 oltre oneri riflessi, tenuto conto che gli interessati hanno già raggiunto durante la reperibilità invernale, la quota individuale di 504 ore per la maggiorazione del 25% per l'anno corrente (2020), al cap. 2300 (S) Piano dei conti 1.1.1.1.2. Missione 10 Programma 5 Titolo 1 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.
5. Di stabilire che alla liquidazione dell'importo relativo alla reperibilità provvederà mensilmente, senza bisogno di specifico provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, in base al servizio effettivamente svolto.
6. Di dare atto che per quanto qui non espressamente indicato, trovano applicazione le norme vigenti ed in particolare l'art. 38 del C.C.P.L. 2002-2005 dd. 20-10-2003, come da ultimo sostituito dall'art. 17 dell'accordo per il rinnovo del C.C.P.L. per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22-9-2008.
7. Di evidenziare per effetto dell'articolo 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 della L.R. 3/05/2018 nr. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Tenuto conto della decorrenza del servizio di pronta reperibilità testè istituito (24/04/2020), a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018.